

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) STELLA

Seduta del 30/03/2020

### FATTO

In data 24.2.2010 la parte ricorrente ha stipulato un contratto di finanziamento - da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio - estinto anticipatamente in data 31.11.2014.

Dopo aver presentato reclamo in data 19.12.2019, il ricorrente ha proposto ricorso chiedendo la somma complessiva di € 1.641,43, a titolo di quota non maturata degli oneri per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento, così ripartita: commissione bancaria pro quota € 1.021,33 al netto di € 162,91 già rimborsati con il conteggio estintivo; costo di intermediazione pro quota € 446,94; costi assicurativi pro quota € 31,29; spese di istruttoria pro quota € 121,88; per un totale da rimborsare di € 1.621,43. Il ricorrente ha chiesto inoltre il pagamento degli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

Con le controdeduzioni l'intermediario ha asserito che:

- a) il parziale rimborso della commissione bancaria era stato quantificato sulla base dei principi contabili internazionali; ciò nonostante, l'intermediario ha confermato la propria disponibilità a riconoscere un importo aggiuntivo di € 842,1 (calcolata secondo il *pro rata temporis*);
- b) la commissione di intermediazione ha natura *up front*, come risultante anche dal contratto in essere fra l'intermediario del credito stesso ed il cliente, e comunque



- ogni richiesta di rimborso deve essere formulata unicamente nei confronti dell'intermediario del credito;
- c) le spese di istruttoria hanno natura *up front*;
  - d) ha ricevuto dalla compagnia il rimborso del premio vita per € 21,67 (importo quantificato dalla compagnia stessa) e lo ha offerto transitivamente al cliente, ma quest'ultimo, come già indicato, non ha accettato;
  - e) nessun premio assicurativo per la polizza rischi impiego è stato addebitato al cliente;
  - f) in sede di riscontro al reclamo, ha offerto al cliente € 842,1, comprensivi del rimborso degli oneri assicurativi, ma l'offerta non è stata accettata. L'intermediario ha confermato comunque la propria disponibilità a riconoscere al cliente la suddetta somma (calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*).

L'intermediario ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso quanto alle commissioni e di limitare il rimborso del premio assicurativo non goduto alla somma come calcolata dalla Compagnia; o, in via subordinata, di limitare il rimborso alla somma già offerta di € 842,10; o, in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo che fosse riconosciuto al cliente la somma già versata in sede di estinzione di € 162,91.

## DIRITTO

Il Collegio osserva innanzitutto che è intervenuta in materia di cessione del quinto, come è noto, la sentenza della Corte di Giustizia 11/09/2019, causa C-383/18, che è stata chiamata a rispondere al seguente quesito del giudice del rinvio: *“se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 [“Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”] debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto”*. Pare opportuno richiamare i fondamentali passaggi motivazionali della pronuncia della Corte e l'interpretazione dell'art.125 *sexies* TUB che, a seguito della suddetta sentenza, è stata offerta dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro con la recente decisione 11/12/2019 n. 26525.

La Corte di Giustizia ha premesso che:

- sul piano normativo il citato articolo 16 *“letto alla luce del considerando 39 [della direttiva] prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione”*;

- *“...la direttiva 2008/48...mira a garantire un'elevata protezione del consumatore... Al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate ... non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti”*.

La CGUE ha osservato, fra l'altro, che:



- *“l’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”;*
- *occorre infatti evitare “il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”, riducendo “al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”;*
- *è “molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”;*
- *“includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito” poiché “l’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva ... prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito” e che “nel caso di un rimborso anticipato...il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest’ultima diventa disponibile per la conclusione...di un nuovo contratto di credito”.*

La Corte è pervenuta pertanto alle seguenti conclusioni: *“occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.*

A seguito della suddetta sentenza, la Banca d’Italia, con le *“linee orientative”* oggetto di comunicazione del 4/12/2019 - al fine di *“favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela”* - ha fornito il seguente *“punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori”*: *“Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti...gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi...definiti...‘upfront’ il criterio di rimborso dovrà essere “proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)”.*

Nella menzionata decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento, con riferimento alla sentenza della CGUE, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.*
- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Quanto alle modalità di riduzione dei costi istantanei il Collegio di Coordinamento, dopo avere premesso (cfr. motivazione) che *“occorre depurare il documento contrattuale dalla inserzione della clausola che, sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contraria a norma imperativa...e perciò affetta da nullità (di protezione) rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 TUB e 1418 c.c.”*, ha ritenuto in particolare che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente*



*disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.*

Circa le conseguenze dell'interpretazione della Corte di Giustizia sui ricorsi ABF, già decisi o ancora pendenti, nella pronuncia n. 26525/19 si è precisato che:

- *“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.*

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.*

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Tutto ciò premesso, nel caso di specie non risulta la presentazione all'ABF di precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame, con i quali sia stata domandata la retrocessione dei relativi costi.

Il cliente ha allegato un conteggio estintivo da cui risulta l'estinzione anticipata del finanziamento al 30/11/2014 con n. 57 rate scadute su n. 96 rate complessive e un rimborso di commissioni bancarie/finanziarie non maturate per € 162,91.

Il cliente ha allegato, altresì, la liberatoria che attesta l'avvenuta estinzione del prestito.

Non è contestato che il contratto sia stato estinto dopo la scadenza di 57 rate, sulle 96 complessive.

Il contratto, sottoscritto in data 24.02.2010, riporta i seguenti costi secondari del credito (oggetto di contestazione):

*“A) € 3.215,06 (di cui spese di istruttoria € 300,00) per commissione bancaria, che si intende dovuta e convenuta, anche in accezione di aleatorietà, per le prestazioni e gli oneri preliminari e conclusivi necessariamente connessi alla concessione e gestione del prestito - esemplificativamente l'istruttoria della pratica e l'esame della documentazione (spese di istruttoria), gli oneri per l'acquisizione della provvista, l'elaborazione dei dati in funzione del D. Lgs. N. 231/2007 e della legge n. 108/96, le perdite per le differenze di valuta tra l'erogazione iniziale e la decorrenza dell'ammortamento e quelle tra la scadenza delle rate e gli effettivi versamenti effettuati dall'Amministrazione -, la gestione degli incassi, per l'immutabilità del saggio di interessi e per le modalità estintive del prestito stesso, le spese di comunicazione alla clientela e di informativa precontrattuale”;...*

*E) € 1.100,16 per oneri, se e per quanto dovuti, relativi al costo di intermediazione del prestito per l'attività di mediazione e/o promozione svolta dal terzo presentatore dell'operazione a cui il cedente si è discrezionalmente rivolto per svolgere le attività di istruttoria e di gestione del prestito. Il nominativo del mediatore e/o del presentatore, se presente, è indicato nel documento di sintesi;*

*E) € 77,01 per premio/i anticipatamente dovuto/i relativo/i alla/e polizza/e assicurativa/e prevista/e al punto 4.1 e 4.2 delle condizioni generali di contratto”.*

In merito all'estinzione anticipata le condizioni contrattuali escludono per tutti i costi suddetti, compresi gli oneri assicurativi, qualsiasi rimborso.

Sul contratto di finanziamento consta il timbro di un soggetto a cui, secondo l'intermediario, il cliente avrebbe conferito incarico di intermediazione per il compimento di attività prodromiche alla conclusione del finanziamento. E' stato prodotto agli atti documento relativo all'incarico di mediazione, sulla base del quale il soggetto indicato risulta iscritto all'Albo dei mediatori del credito.

Il cliente ha domandato la restituzione della quota non maturata dei seguenti oneri, calcolata secondo il criterio pro rata:



- commissione bancaria (A), ivi incluse le spese di istruttoria, che secondo il consolidato orientamento dei Collegi ha natura *recurring*, salvo le spese di istruttoria che sono da considerarsi *up front*;
- oneri di intermediazione (B), che - secondo il consolidato orientamento dei Collegi - hanno natura *up front*, in quanto è agli atti il mandato conferito dal cliente al mediatore creditizio, con riferimento ad attività prodromiche alla conclusione del contratto.

Per quanto concerne i costi assicurativi, dal contratto risulta che il premio per l'assicurazione impiego è stato corrisposto direttamente dall'intermediario cessionario e infatti il relativo premio (€ 1.270,62) non è stato detratto dall'importo del finanziamento (tale costo non è infatti oggetto di richiesta di rimborso da parte del ricorrente).

L'intermediario ha prodotto copia delle CGA e del modulo di adesione alla polizza vita (premio lordo € 77,01), che risulta debitamente sottoscritto dal cliente. Il cliente ha quindi dichiarato anche di aver ricevuto e preso visione di quanto contenuto nelle CGA, tra cui anche il criterio di rimborso dei premi.

Nel caso di specie la formulazione del criterio di rimborso riportata nel fascicolo informativo si limita a riprendere il testo normativo al tempo vigente (art. 22, commi 15-*quater* e 15 *quinques*, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, legge 17 dicembre 2012, n. 221), senza tuttavia precisare né i criteri e modalità di rimborso né la formula (attuariale) di calcolo.

Nella giurisprudenza Abf si sono così considerate "vaghe", formulazioni delle clausole di estinzione anticipate che rapportino il rimborso del premio "*in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo*" (cfr. Coll. Bologna nn.19656/19 e 7373/18: "*se la modalità di rimborso ivi indicata non consente al cliente di conoscere ex ante l'ammontare puntuale del premio che gli verrà rimborsato al momento dell'estinzione anticipata del rapporto trova applicazione, come nel caso di specie, il criterio residuale del pro rata temporis per determinare la quota del premio assicurativo non goduto*").

Nella tabella di cui *infra* si procederà, pertanto, a calcolare i ratei non goduti secondo il criterio *pro rata temporis*.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* ed ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 26525/19) e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 15.669,51	Tasso di interesse annuale	4,00%
Durata del prestito in anni	8	Importo rata	191,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	40,63%
Data di inizio del prestito	01/03/2010	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	17,80%

rate pagate	57	rate residue	39	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissione bancaria (A)				2.915,06	Recurring	40,63%	1.184,24	162,91	1.021,33
Spese di istruttoria (A)				300,00	Upfront	17,80%	53,41		53,41
Commissioni di intermediazione (B)				1.100,16	Upfront	17,80%	195,87		195,87
Premi assicurativi (E) - vita				77,01	Recurring	40,63%	31,29		31,29
								TOTALE:	<b>1.301,90</b>



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'importo totale dovuto è inferiore alla richiesta del cliente, in quanto quest'ultimo ha richiesto l'applicazione del criterio *pro rata temporis* anche per le spese di istruttoria e per la commissione di intermediazione.

Il ricorrente ha chiesto inoltre il pagamento degli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali sulle somme oggetto di rimborso dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13).

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.301,90, oltre interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA